

IL MINORE VITTIMA DI REATO:
I MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA NEL REGNO D'ITALIA

*THE MINOR VICTIM OF CRIMES: FAMILY MALTREATMENT IN THE
KINGDOM OF ITALY*

Francescapia Attanasio
Università degli Studi di Foggia
francescapia.attanasio@unifg.it

Abstract english: The criminal protection of the minor has a relatively recent history.

The first code that involved the minors was that of Napoleon: the protection was prepared since the pregnancy through crimes such as procured abortion and infanticide but the normative corpus was silent on any mistreatment of parents towards their children.

Also in the pre-unification codifications there are no signs of this crime. The only exception was the Sardinian codex of 1839 which provided for the crime of cattivi trattamenti between spouses. In the newest version of the Albertino code of 1859, it proposed to sanction "the excesses in the correction that could be committed by the fathers towards their children": the innovative crime expounded by art. 560 showed itself as a true ancestor of today's crime of "abuse of the means of correction".

In 1873 the Canton Ticino Code was issued: it was almost a copy of the preparatory works of 1868 of the first Italian penal code. For this reason it introduced the crimes of maltreatment in the family and of abuse of the means of correction on which the Italian jurists were already busily working. In reality, already the previous 1816 code provided for the case of excess coercion which referred to the conduct of artisans, bosses and employers towards their subordinates.

The crime of family maltreatment was officially introduced in Italy in art. 391 of the Zanardelli code as a crime halfway between injury and injury. The conduct, in fact, could crystallize in the presence of behaviors harmful both from the psychological and physical point of view. Both the mistreatment and the abuse of the means of correction were included in the crimes

against the person, abridging the approach - still close to the mentality of the ancient regime - which typically incardinated them, still at the beginning of the XIX century, in the crimes against the family.

The crime of abuse of the means of correction, foreseen by the 1889 code to the art. 390, it was proposed as an intent to protect the minor from a conduct that was in itself lawful but was abused by the parent. A protected juridical good in this case was not only the physical integrity of the minor but also his right to cohabitation.

With the rise to power of fascist politicians, the whole society was influenced by the regime: the centrality of the social function of the family in the State to the point pushed doctrine and, sometimes, jurisprudence to start a fervent debate about the public or private placement of the subsystem. Antonio Cicu brought family law closer to the public one due to the analogy of the structure of the legal relationship between the two branches of the order. The crime of family maltreatment, provided by the art. 572, was placed in the title XI dedicated to the "Crimes against the family" in the head of the "Crimes against family assistance" and no longer in those against the person, as instead preferred by the previous Zanardelli code. This position reflected the centrality of the family in the construction of fascist society. The distinctive criterion with the crime of abuse of the means of correction remained the same endorsed in the doctrine during the validity of the Zanardelli code, that is, it was based on the animus of the active subject.

The growing attention, in the legal culture between the nineteenth and twentieth centuries, to the figure of the minor had repercussions even in the nascent criminological sciences in particular because of the growing importance assumed by the phenomenon of abandonment, whose links with criminal delinquency were the subject of important cornerstones of the literature of the time.

It is for this reason that the Rocco code, in art. 591, sanctioned the abandonment of minors by cataloging the crime among those against life and individual safety.

The recognition of the binomial 'rights of minors - duties of parents' inevitably overwhelmed age-old penal incrustations, attributing to the State a predominant role in the establishment and management of places of assistance and / or charity where "protecting the small pariahs of life". The

public administration took charge of the reparative task on behalf of the company, which had also been guilty of the first crime against children.

Keywords: family; minors; ius corrigenda; domestic violence

Abstract italiano: Il tentativo della penalistica di tenere in equilibrio tutela del minore e ius corrigendi genitoriale divenne oggetto di specifica attenzione in occasione dei lavori preparatori del code pénal. In Italia il codice Zanardelli introdusse una tutela dei fanciulli – seppur particolarmente limitata – dai propri genitori. L’interesse mostrato dalla Scuola positiva e le intuibili mire del legislatore fascista moltiplicarono gli studi: durante l’elaborazione del codice Rocco ci si interrogò sulla piú corretta sistemazione dei reati contro la famiglia, anche in considerazione del dibattito circa la collocazione pubblicistica o privatistica del sotto-sistema.

Parole chiave: famiglia; minori; ius corrigendi; violenza domestica

Sommario: 1. Il difficile esperimento delle codificazioni pre-unitarie. – 2. La genesi del delitto di maltrattamenti in famiglia e lo strettissimo legame con lo *ius corrigendi*. – 3. «Nulla trascurare per la salute della patria»: i delitti contro l’assistenza familiare nell’Italia fascista. – 4. La nuova frontiera del maltrattamento dei minori: il fenomeno dell’abbandono.

1. Il difficile esperimento delle codificazioni pre-unitarie.

La tutela penale del minorenne ha una storia relativamente recente. La disciplina post-unitaria del diritto criminale minorile è largamente debitrice delle codificazioni del primo Ottocento. Di queste ci si limiterà a considerare quei profili che si sarebbero proiettati sulla legislazione italiana post-unitaria, sebbene il versante penalistico risentisse inevitabilmente dell’assetto ideologico e istituzionale della famiglia emerso dalla travagliata

stagione rivoluzionaria e dal 'riflusso' napoleonico¹. Termine obbligato di confronto era costituito dal *code pénal*. Quest'ultimo aveva introdotto una rinnovata visione della tutela dei minori, sia all'interno dei reati relativi alla famiglia, sia come elemento di cui tener conto in relazione a violenze 'domestiche' (tra cui, ad esempio il parricidio, l'evirazione, le lesioni ai parenti, il rapimento), sia come implicazioni di altre violazioni ai doveri intra-familiari (bigamia, adulterio, mantenimento di una concubina nel domicilio coniugale, mancata denuncia di un bambino allo stato civile)². La disciplina napoleonica interveniva su un duplice fronte: quello dei reati commessi da terzi (tra cui rientravano a pieno titolo i delitti di infanticidio, procurato aborto, stupro e corruzione di minori) e quelli commessi all'interno dello stesso nucleo familiare in danno dei minori (tra questi, in particolare, l'abbandono dei figli minori di sette anni e l'abuso della loro fiducia).

Le prime norme codificate sulla tutela dei minori si caratterizzavano, quindi, per l'ampio raggio d'azione. Tanto più in quanto la protezione era accordata già al feto nelle forme dei reati di procurato aborto ed a quello di infanticidio. Per ognuno dei casi esposti era comminato un aumento di pena qualora il soggetto attivo del reato fosse un «tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé et délaissé»³. Nonostante tale eclatante innovazione, residuava un evidente squilibrio nell'apparato sanzionatorio riservato alle violenze familiari: il parricidio continuava a rivestire una posizione centrale nel novero dei delitti domestici implicando una punizione esemplare⁴. Seppur in posizione secondaria, anche le lesioni ai danni di parenti integravano una circostanza aggravante di particolare rilievo. Di contro, nonostante questo embrionale spirito innovativo, non era prevista alcuna disposizione specifica circa lo *ius corrigendi* genitoriale così

¹ Sul riflusso cui diede luogo la codificazione napoleonica in alcuni ambiti-chiave del diritto privato, e in particolare del diritto di famiglia cfr. Solimano, 1998, p. 121; Cavanna, 1994, p. 305.

² Riberi, 2015, p. 243.

³ La circostanza è comune all'art. 294 del progetto di codificazione che al definitivo art. 349 del Code pénal del 1810.

⁴ Esso condivideva infatti l'apparato sanzionatorio con il delitto di alto tradimento per cui il condannato era giustiziato davanti alla folla vestito solo di una camicia, a piedi nudi, la testa coperta da un velo nero; la sua mano destra doveva essere amputata prima dell'esecuzione.

come, nonostante una prima timida apertura nei confronti dei minori, alcuna menzione era fatta al generico delitto di violenza esercitata a loro danno⁵.

Nonostante ciò, emergevano all'interno del codice napoleonico dei reati aspecifici quali le «ferite» che prevedevano delle lesioni compiute sui minori, tra le quali rientrava l'evirazione. Questa, come stabilito dall'art. 316, veniva sanzionata con la pena dei lavori forzati a vita e, se come conseguenza dell'atto stesso fosse derivata la morte del giovane, si sarebbe comminata la pena di morte⁶.

Nell'ottica di riforma delle ideologie dell'epoca propugnata dal codice napoleonico, ampio spazio veniva dedicato ai delitti di violenza sessuale e pedofilia, inseriti per la prima volta in un codice penale. L'art. 227 recitava:

La seduzione è equiparata alla violenza nei soli seguenti casi: 1) Quando lo stupro sia caduto sopra persone che non abbiano ancora terminato l'anno della pubertà [...]; 4) quando sia caduto fra persone congiunte nei gradi stretti di parentela definiti dalla legge.

La procedibilità, per questa fattispecie, a querela della persona offesa sottintendeva un orientamento alquanto progressista del legislatore francese⁷ che, nell'inserimento di siffatti delitti entro la sfera della tutela personale, rivelava un'apprezzabile sensibilità.

Alla tutela penalistica va necessariamente affiancata, ai fini della ricerca qui proposta, l'analisi della disciplina del codice civile in materia di famiglia laddove la legislazione napoleonica enucleava i cardini della tutela del minore. Rilevano in proposito le norme che trattavano di mezzi di correzione, attraverso cui si delimitava la libertà del *pater familias* di adoperare tecniche per educare la propria prole⁸. All'art. 375 si affermava che «il padre avendo motivi gravissimi di disgusto per la condotta di un figlio, avrà i seguenti mezzi di correzione»: seguiva un elenco analitico di mezzi che comprendevano persino l'arresto «per un tempo non maggiore di un mese»

⁵ Riberi, 2015, p. 243.

⁶ Ferrarotti, 1861, p. 234.

⁷ Polito, 2017, p. 5.

⁸ Per ulteriori riferimenti circa l'evoluzione della famiglia e del suo rapporto con lo Stato, si veda Ungari, 1974, pp. 125-150; Passaniti, 2011, pp. 111 ss.

per il minore di anni 16 «ed a tale effetto, il presidente del tribunale del circondario dovrà, ad istanza del padre, rilasciare il decreto d'arresto». Una simile soluzione presupponeva una giustizia, per così dire, 'esecutiva' d'una deliberazione intrafamiliare, peraltro a spese del genitore cui veniva comunque addossata la responsabilità economica della detenzione. La stessa possibilità era riconosciuta in capo alla madre qualora fosse «sopravvivenente e non rimaritata», seppur entro i limiti della necessità di ottenere «l'assenso dei due più prossimi parenti paterni»⁹. Ne deriva un'ideologia del tutto opposta rispetto ad una tutela del minore contro l'abuso del potere correttivo dei genitori.

Con riguardo a simili argomentazioni, non può non farsi menzione della disciplina proposta dal Codice per lo Regno, il mastodontico *corpus* normativo emanato nel 1819 nel Regno delle Due Sicilie. Dopo una considerevole sequenza di norme riguardanti l'imputabilità dei minori, nella parte speciale, e più precisamente nel Capitolo II - intitolato *De' reati che attaccano la pace e l'onore delle famiglie* - si sanzionava, ai sensi dell'art. 337, «lo stupro violento consumato sopra individui dell'uno o dell'altro sesso» e il ratto aggravato se commesso nei confronti di un minore di anni 16 qualora sottoposto alla patria potestà dei genitori o collocato in un luogo di educazione. Una simile previsione incontrava, però, numerose perplessità con riferimento alle ipotesi di rapporti sessuali tra minorenni consenzienti.

In maniera non dissimile, il legislatore di circa due secoli fa prevedeva la pena della *rilegazione* per tutte le condotte di eccitazione o favoreggiamento al *libertinaggio* nei confronti di minorenni. Si trattava di un delitto frutto di un legislatore lungimirante: il presupposto sanzionatorio, per certi versi, non era dissimile da quello adoperato in epoche più recenti dinanzi al dilagare della pedopornografia. Anche nell'ordinamento delle Due Sicilie, dunque, si rinunciava a tutelare il minore dalle condotte violente dei propri ascendenti.

L'anno successivo (1820) vedeva la luce il codice a firma di Maria Luigia: foriero di un abbozzo del principio di tassatività penale, il testo normativo dei ducati di Parma e Guastalla puniva espressamente l'infanticidio comminando la pena di morte. Pena, questa, che veniva ridotta qualora «la madre sia stata indotta a commetterlo nella sua prole illegittima, e rimanga

⁹ Si veda l'art. 381.

provato ch'essa non aveva altro mezzo con cui salvare la vita o l'onore» (art. 308).

La pena della reclusione veniva invece comminata a tutti i genitori che avessero abbandonato o fossero stati mandanti dell'abbandono del proprio figlio minore di sette anni. La sanzione veniva aumentata qualora dall'abbandono fosse derivata una mutilazione od una malattia permanente in capo al minore. La misura poteva arrivare sino alla pena capitale qualora dai fatti fosse emersa l'inequivocabile volontà di cagionare la morte del minore (art. 389).

Stringente risultava essere anche qui la tutela per i delitti di atti sessuali con minorenni: il raggio d'azione veniva esteso sino al compimento dei 21 anni della vittima e la pena della *prigionia* veniva aumentata qualora l'autore del reato fosse stato un ascendente, tutore, marito o incaricato alla vigilanza sul minore¹⁰. Trattasi, com'è noto, di un forte riferimento al disvalore sociale dell'abuso di fiducia, tematica di particolare interesse ad inizio Ottocento¹¹ ma che, ancora una volta, non si estendeva ai maltrattamenti subiti nel focolare domestico.

Una tutela rafforzata in materia di atti sessuali con minorenni veniva svicerata dalla codificazione dello Stato Pontificio del 1832 che iniziava a mostrare un'apertura verso il moderno delitto di violenza sessuale di gruppo¹². Infine, anche l'ulteriore bipartizione dello stupro in «immaturo» e nell'ipotesi base evidenziava un rafforzamento di tutela per il minore: la disciplina risulta ancora incompleta in quanto non si definiva la nozione di immaturo né alcuna distinzione veniva effettuata tra età infantile ed età impubere del soggetto passivo, lasciando al giudizio del medico la valutazione del personale sviluppo della vittima. Una simile delega sarà alla base della scelta legislativa effettuata da Rocco nel suo codice penale del Novecento secondo cui l'accertamento della violenza carnale e/o degli atti di libidine violenta era demandato agli esercenti una professione sanitaria¹³.

¹⁰ Art. 372.

¹¹ Polito, 2017, p. 9.

¹² Un simile assunto si evince dall'apparato sanzionatorio che prevedeva un'espressa sanzione per i complici del reato. Si veda l'art. 171.

¹³ Polito, 2017, p. 12.

Il codice penale sardo del 1839, poi confluito nel Codice Albertino del 1859, mostrava una tenue apertura nei confronti dei maltrattamenti in famiglia: l'art. 561 sanzionava, infatti, i «cattivi trattamenti fra coniugi, quando siano gravi o frequenti». La pena era quella della sola ammonizione che poteva però giungere all'arresto nei casi più gravi di recidiva. Il delitto in esame prendeva dunque in considerazione le sole condotte verificatesi tra i coniugi; il riferimento ai minori, nel capo relativo alla famiglia, rilevava solamente come sottoposizione alla *potestas* del *pater familias*. Esemplificativo risulta in tal senso il reato commesso da chiunque avesse aiutato dei minorenni a fuggire di casa al fine di contrarre matrimonio contro la volontà dei genitori¹⁴.

Nel successivo codice sardo del 1859, la norma sui maltrattamenti tra coniugi venne riproposta innescando però uno sviluppo dei tradizionali ruoli familiari: la donna - vista come angelo del focolare - e i figli sottoposti alla incondizionata autorità del *pater familias* titolare di un immutato *ius corrigendi*. Il *corpus*, destinato a diventare il primo codice dell'Italia unita (con l'eccezione, com'è noto, della Toscana), oltre a disciplinare come di consueto le ipotesi di stupro nei confronti dei minorenni, si proponeva di sanzionare «gli eccessi nella correzione che potessero commettersi dai padri verso i figli». Ne derivava una *querelle* interpretativa circa la distinzione tra l'eccesso di correzione domestica e le percosse volontarie. La disputa non era di facile soluzione poiché il codice sardo non consentiva un'indagine circa l'elemento soggettivo del genitore non offrendo alcun appiglio normativo in materia di *pravità d'intenzione*. Ne conseguiva una pena di egual misura per le ipotesi di correzione eccessiva e per quelle di maltrattamenti¹⁵. L'auspicio era che il giudice operasse un coscienzioso *distinguo* della pena all'interno della cornice edittale in base alla gravità dell'evento delittuoso¹⁶.

Durante il Regno d'Italia, il 'sopravvissuto' codice sardo ingenerò numerose dispute giurisprudenziali circa l'interpretazione del delitto di *cattivi trattamenti*: una simile attenzione non poteva che avviare un itinerario di

¹⁴ Coppi, 1979, p. 13.

¹⁵ Gabelli, 1859-1860, p. 393.

¹⁶ Gabelli, 1859-1860, p. 393.

rinnovamento dei rapporti familiari sia tra coniugi sia con riguardo alla prole. In tale contesto, la Cassazione di Torino ebbe cura di specificare come

i cattivi trattamenti sono per loro stessi violazioni degli obblighi imposti dalle leggi civili e dalla morale fra i coniugi, e gli eccessi in genere, che, per la natura loro e la qualità delle persone, non costituiscono di per sé reato, e non possono quindi dar luogo a pena, salvoché ci si riscontrino quella gravità e frequenza che sole, giusto il ripetuto art. 545 cod. pen., possono renderli punibili¹⁷.

La scarsa applicazione di tale reato veniva giustificata da dottrina e giurisprudenza con la ristretta rilevanza data al delitto di maltrattamenti poiché considerato ipotesi residuale rispetto ai più gravi delitti di ingiurie, percosse, lesioni o minacce¹⁸. La stessa logica era sottesa alla disciplina dei maltrattamenti sui figli minori, anche questa passata nell'ombra della codificazione sarda.

La codificazione in materia penale del Granducato di Toscana, risalente al 1853, vantava numerose peculiarità rispetto agli altri codici già analizzati. Essa, innanzitutto, si discostava dall'esempio della codificazione francese, inglobando per lo più gli insegnamenti della dottrina tedesca. La sua autorevole vigenza, nell'area *ex granducale*, anche dopo la proclamazione del Regno d'Italia influenzò taluni istituti del diritto penale zanardelliano proponendo soluzioni più moderne rispetto agli altri codici dei regni preunitari. Ma, nonostante tale impronta progressista, la codificazione tanto apprezzata da Francesco Carrara non si segnalava per innovazioni in materia di maltrattamento ai minori.

Risale al 1873, invece, il codice penale del Canton Ticino, laboratorio interessante anche perché rifletteva l'intensa stagione di preparazione al primo codice italiano unitario. L'affinità tra i due modelli risultava evidente allo stesso Zanardelli, il quale, nella fase conclusiva dei lavori preparatori all'articolato che avrebbe portato il suo nome, avrebbe notato come il Regno d'Italia lavorasse

¹⁷ Cass. Torino, 4 settembre 1885.

¹⁸ Crivellari, 1886, p. 268.

da molti e molti lustri senza essere giunt[o] a capo di far approvare alcuno de' suoi progetti. Ed intanto che cosa è avvenuto? Che il più antico dei nostri progetti, quello che in confronto degli studii posteriori potevasi credere ancora in istato di abbozzo, diventò il Codice effettivo di un libero Paese, poiché il nostro progetto del 1868 con pochissime modificazioni è diventato il Codice penale del Canton Ticino¹⁹.

Già il previgente codice ticinese del 1816 prevedeva il delitto di «Eccesso di coercizione» riferito alle condotte di alcune figure professionali (tra cui artigiani, padroni e datori di lavoro) che, com'è ovvio, non erano titolari di una posizione di supremazia educativa nei confronti dei propri sottoposti. La norma sanzionava il «rimprovero energico» con la pena della sospensione dall'incarico²⁰.

Le ipotesi di abuso dei mezzi di correzione e di maltrattamenti in famiglia venivano invece annoverate nel codice cantonale del 1873 in ben cinque articoli riconducibili al titolo «Dei crimini e dei delitti contro la vita e l'integrità della persona» avanzando così per primi - seppur per merito dello spunto del progetto italiano del 1868 - una vera e propria «rivoluzione culturale». Soggetto attivo del delitto era «chiunque», incardinando così la fattispecie in quelle comuni; era richiesta l'abitudine della condotta (sanctata dall'avverbio *abitualmente* nella formulazione della norma incriminatrice), e presupposto essenziale alla condanna era la messa in pericolo o il danno conclamato alla salute del minore²¹.

Nei maltrattamenti veniva invece richiesta una «mozione d'odio» al fine di differenziare l'elemento soggettivo da quello previsto per il delitto di abuso dei mezzi di correzione: in tale ultima ipotesi, infatti si riteneva che l'*animus corrigendi* fosse espressione di un gesto d'amore del padre che si prodigava per garantire la corretta educazione del figlio minore²². Questa suggestiva soluzione, assente nel testo finale zanardelliano, era stata tratta dal progetto 'italiano' del 1868²³. Essa, seppur timidamente, apriva un var-

¹⁹ Atti Parlamentari, *Camera dei Deputati*, Legislatura XVI - 2^a sessione - Discussioni, *Tornata di martedì 5 giugno 1888*, pp. 3270-3271.

²⁰ Garlati, 2011, p. CLCIII.

²¹ Garlati, 2011, p. CLCIV.

²² Pappagallo, 1897-1898, pp. 13-14.

²³ Garlati, 2011, p. CCVII.

co nella cultura continentale ottocentesca facendo emergere un nuovo modo di interpretare e vivere i rapporti familiari che verrà man mano cristallizzato con le successive codificazioni di fine Ottocento e in quelle del secolo successivo.

2. La genesi del delitto di maltrattamenti in famiglia e lo strettissimo legame con lo ius corrigendi

Art. 391 [c.p. R. It. 1889]. Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, usa maltrattamenti verso persone della famiglia o verso un fanciullo minore dei dodici anni è punito con la reclusione sino a trenta mesi.

Se i maltrattamenti siano commessi verso un discendente o un ascendente od un affine in linea retta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Se i maltrattamenti siano commessi verso il conjuge, non si procede che a querela dell'offeso, e, se questi sia minore, anche a querela di coloro che, ove non fosse conjugato, avrebbero sopra di lui la podestà patria o l'autorità tutoria.

Il delitto di maltrattamenti in famiglia veniva dunque ufficialmente introdotto all'art. 391 del codice Zanardelli in qualità di delitto a metà tra l'ingiuria e le lesioni. La condotta, infatti, poteva cristallizzarsi in presenza di condotte lesive sia dal punto di vista psicologico che da quello fisico²⁴.

Rivoluzionaria era anche la collocazione sistematica della figura di reato: sia i maltrattamenti che l'abuso dei mezzi di correzione venivano ricompresi nei delitti contro la persona, abbandonando l'impostazione – ancora prossima alla mentalità d'antico regime – che li incardinava tipicamente, ancora all'inizio del secolo XIX, nei reati contro la famiglia²⁵. L'assetto ottocentesco era aspramente criticato da Mortara, che vi scorgeva il rischio di far dipendere l'incriminazione da un mero rapporto di gerarchia familiare e di causare così notevoli «imbarazzi d'interpretazione»²⁶.

²⁴ Guidi, 1903-1907, p. 280.

²⁵ Mazza, 2010, p. 1.

²⁶ Mortara, 1898, p. 29.

Che cosa significa la parola *maltrattamenti*? Comprende nella sua significazione i fattori della lesione fisica, in altri termini comprende la ipotesi della lesione prodotta sul corpo? La comune intellesione del vocabolo esclude che si possa trarlo a significare lesione fisica, prodotta da causa traumatica, che abbia cioè la sua patogenesi esclusivamente nel trauma. *Maltrattamento* viene da *maltrattare*, e maltrattare in italiano suona *trattar male, usare villania, travagliare* [...]. Rimane dunque una locuzione vaga²⁷.

All'alba dell'entrata in vigore del nuovo codice Zanardelli, la Corte Suprema specificava che:

La legge parla di *mali trattamenti* e non di *maltrattamento*, ciò che suppone la reiterazione di più atti che siano gravi e frequenti, che costituiscano un sistema di vita, un'abitudine bestiale di trattar male, per lo più coi fatti, usar villanie, e ciò in famiglia²⁸.

L'interpretazione sposata dalla Cassazione si spingeva dunque a tracciare una netta linea di demarcazione tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello delle lesioni aggravate dallo stato di parentela. Ma una simile linea di pensiero non era affatto condivisa. Francesco Carrara propugnava un accorpamento del delitto specifico con quello più generico delle lesioni²⁹; il De Falco paventava che un simile delitto si risolvesse in una mera superfetazione normativa non essendo in grado di aggiungere alcunché rispetto alla disciplina già esistente³⁰. La *querelle*, secondo parte della dottrina, poteva essere risolta non tanto con una valutazione della condotta o dell'elemento soggettivo del fatto di reato, bensì con un'analisi delle questioni più strettamente procedurali: il delitto di maltrattamenti consentiva, infatti, la procedibilità d'ufficio proprio in ottica di tutela del soggetto debole sottoposto a malversazioni da parte dei familiari; le lesioni, di contro, richiedevano la querela di parte per essere perseguite³¹.

²⁷ Lopez, 1891, p. 75.

²⁸ Cass. Roma, 30 settembre 1891

²⁹ Carrara, 1868, p. 1399.

³⁰ *Progetto del codice penale del Regno d'Italia. Lavori della commissione istituita con decreto del 18 maggio 1876 dal Ministro Guardasigilli Mancini, parte seconda, Processi verbali ed emendamenti relativi al libro secondo del progetto, novembre-dicembre 1877, 1878, p. 154.*

³¹ Guidi, 1903-1907, p. 281.

Nel verbale della Commissione di Revisione del futuro codice Zanardelli (XXXII, 650) la distinzione tra il reato di lesioni e quello di maltrattamenti veniva chiarita attraverso un rinvio alla dicitura «usa maltrattamenti» dell'art. 391 c.p.: tale locuzione avrebbe espresso l'essenzialità dell'abitudine nella condotta³².

Nella stesura definitiva, com'è noto, accanto al delitto di maltrattamenti fu introdotto (art. 390) l'abuso dei mezzi di correzione. Incardinato nel medesimo titolo, quest'ultimo, ponendosi come un reato di pericolo, sanzionava la condotta del genitore, del tutore o dell'insegnante che cagionasse danno o pericolo alla salute del minore abusando del *ius corrigendi*. I due delitti, benché consequenziali dal punto di vista della collocazione topografica, erano caratterizzati da un *animus* ben distinto: nell'abuso dei mezzi di correzione rilevava l'eccesso di un comportamento lecito; nel caso dei maltrattamenti la condotta era considerata colpevole sin dalla sua prima manifestazione³³. Attraverso l'art. 391, dunque, il legislatore intendeva tutelare non solo l'integrità fisica del soggetto maltrattato ma altresì il suo diritto di convivenza. Per la prima volta, il focolare domestico veniva considerato un luogo potenzialmente pericoloso e perciò oggetto di regolamentazione da parte della legge penale. Per la verità, si levò qualche voce³⁴ che si spinse a definire la convivenza come un forma di protezione garantita dal *pater familias* nei confronti dei propri discendenti, come espressione di un «diritto naturale», riflesso di tutela dei diritti della famiglia e dell'infanzia.

La norma zanardelliana taceva anche la determinazione del concetto di familiari. Tanto che taluni vi ricomprendevano tutti i conviventi a vario titolo, e tra questi lontani parenti, domestici, allievi od ospiti³⁵. In proposito, il Carrara suggerì di eliminare del tutto l'elenco dei soggetti attivi del reato, trasformandolo da delitto comune a proprio: l'intento del giurista lucchese era quello di tutelare maggiormente le vittime di abusi³⁶.

Il delitto di abuso dei mezzi di correzione richiedeva altresì il necessario verificarsi del danno o del pericolo alla salute: in assenza di tali precondi-

³² Pisapia, 1993, p. 520.

³³ Guidi, 1903-1907, p. 281.

³⁴ Guidi, 1903-1907, p. 281.

³⁵ Majno, 1894, p. 418.

³⁶ Calogero, 1895, p. 9.

zioni non si sarebbe potuto integrare il reato ex art. 390 cod. pen. Zanardelli. Lo affermava la Suprema Corte all'inizio del Novecento:

Il concorso necessario di tale estremo del danno o del pericolo alla salute si rileva chiaramente dalle parole del citato articolo: *cagiona danno o pericolo alla salute di una persona ecc.*, nonché dalle discussioni e studii preparatori relativi a tale disposizione legislativa³⁷.

Il caso analizzato dalla Cassazione proveniva da una sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva condannato i coniugi Francesco Pani e Marianna Tolu a un anno di reclusione per abuso dei mezzi di correzione nei confronti del figlio Umberto. In primo grado, però, il Tribunale di Cagliari aveva condannato i coniugi per il delitto di maltrattamenti in famiglia. La sequenza rivelava quanto fosse labile il confine tra i due delitti. La Corte annullava la sentenza d'appello, notando come

le tavole processuali mostrano che non già una serie di sevizie e maltrattamenti si usassero dagli appellanti al detto bimbo, bensì troppo soventi lo si correggeva con qualche percossa o scappellotti o con modi deplorabilissimi per le sue piccole mancanze, modi biasimevoli quanto si voglia, ma non mai costitutivi di quell'insieme di tratti malefici e martirizzanti, quali occorrono per aversi la figura giuridica del reato maggiore. E difatti il detto bimbo, presente all'odierna udienza, appare dall'aspetto vispo e forte, e non lascia scorgere traccia alcuna di presofferte fisiche violenze³⁸.

La *ratio* alla base del cd. *ius corrigendi* risiedeva nella giustificazione per i genitori di adottare punizioni corporali e castighi con la finalità di impartire lezioni circa la disciplina e l'obbedienza³⁹. Ne derivava una ricostruzione particolarmente ardua per il magistrato che doveva di volta in volta bilanciare valutazioni etico-morali, diritto e concezioni pedagogiche. Il progresso della società portava lo Stato ad entrare nel cuore delle complesse dinamiche educative⁴⁰.

³⁷ Pessina, De Benedetti, 1902, col. 214.

³⁸ Pessina, De Benedetti, 1902, col. 215.

³⁹ Garlati, 2011, p. CLXXXIII.

⁴⁰ Longo, 1911, p. 413.

3. «Nulla trascurare per la salute della patria»⁴¹: i delitti contro l'assistenza familiare nell'Italia fascista.

Tra i capisaldi della dottrina fascista non può non affermarsi il principio relativo allo Stato totalitario secondo cui l'interesse della nazione deve prevalere su quello dei singoli⁴². «L'intervento dello Stato è necessario sempre e dovunque l'interesse superiore non viene realizzato dalla libera iniziativa dell'individuo nella persecuzione dei propri interessi»⁴³. Di fondamentale importanza risultava, in proposito, la centralità della funzione sociale della famiglia nello Stato al punto da spingere dottrina e, talora, giurisprudenza ad intavolare un fervido dibattito circa la collocazione pubblicistica o privatistica del sotto-sistema⁴⁴. Antonio Cicu avvicinava il diritto di famiglia a quello pubblico in ragione dell'analogia di struttura del rapporto giuridico tra i due rami dell'ordinamento. Non si trattava, a ben vedere, di una totale sovrapposizione poiché in tal caso l'autore avrebbe parlato di *identità* piuttosto che di *analogia*. La famiglia, infatti, non poteva essere considerata ente pubblico, struttura-chiave del diritto pubblico⁴⁵. L'idea prevalentemente espressa dalla dottrina fascista era quella che descriveva un regime intenzionato ad articolare un vero e proprio diritto penale di famiglia accompagnato dall'ambizione di rinvigorire l'istituto e di proteggerlo dalle «forze disgregatrici»⁴⁶.

Già nel 1913 un giovane Arturo Rocco anticipava le basi della futura impresa codificatoria rilevando come l'istituto familiare fosse

la prima, elementare e universale forma di comunanza sociale, fondata sui vincoli di affetto e di sangue, nella quale l'uomo trova le naturali condizioni del suo svolgimento fisico, intellettuale e morale e lo Stato una delle basi sociali su cui si sviluppa⁴⁷.

⁴¹ Massari, 1929, p. 3.

⁴² Mussolini, 1934, p. 70.

⁴³ Cicu, 1940, p. 375.

⁴⁴ Cicu, 1940, pp. 377-378.

⁴⁵ Cicu, 1940, p. 378.

⁴⁶ Coppi, 1979, p. 107.

⁴⁷ Rocco, 1913, p. 590.

Il Codice del 1930 avrebbe incardinato tali coordinate entro un quadro politico-ideologico ben più marcato. Il delitto di maltrattamenti in famiglia, previsto dall'art. 572, fu collocato nel titolo XI dedicato ai «Delitti contro la famiglia» nel capo dei «Delitti contro l'assistenza familiare» e non più in quelli contro la persona, come invece preferito dal previgente codice Zanardelli. Tale posizione rispecchiava la centralità della famiglia nella costruzione della società fascista⁴⁸.

Non mancarono critiche alla nuova collocazione. L'ampliamento del novero dei soggetti attivi anche a persone estranee al nucleo familiare rischiava d'incrinare la visione semplificante di famiglia quale nucleo rigorosamente fondata sul matrimonio⁴⁹, prospettiva che guadagnava al regime, com'è noto, le simpatie della gerarchia ecclesiastica. La nuova formulazione, in un'ottica di simmetria con il delitto di abuso dei mezzi di correzione, estendeva il campo dei soggetti attivi a tutti coloro i quali intrattenessero con la vittima rapporti di educazione, cura, istruzione, vigilanza e custodia⁵⁰.

Il criterio distintivo rispetto al delitto di abuso dei mezzi di correzione restava il medesimo avallato in dottrina durante la vigenza del codice Zanardelli, e cioè s'imperniava sull'*animus* del soggetto attivo. Nonostante le similitudini, la Cassazione si dimostrava allarmata dalla liceità di taluni mezzi correttivi: alcune violenze di una certa gravità potevano essere considerate legittime qualora non idonee a mettere in pericolo o a danneggiare la salute del minore⁵¹. E' per questa ragione che andò consolidandosi un'interpretazione estensiva della fattispecie secondo cui i confini del *ius corrigendi*, fissati dal libero arbitrio del giudice, venivano rideterminati caso per caso: numerose furono le sentenze della Suprema Corte che riformarono *ab imis* decisioni delle magistrature di grado inferiore dilatando o restringendo all'occorrenza il concetto di *abuso dei mezzi di correzione*⁵². Il rischio in capo ad una simile interpretazione era quello, però, di ampliare a

⁴⁸ Pisapia, 1993, p. 521.

⁴⁹ Manzini, 1936, p. 777.

⁵⁰ Mazza, 2010, p. 2.

⁵¹ Cass. 29 aprile 1937; Cass. 12 gennaio 1937.

⁵² Cass. 13 aprile 1938 (pres. Saltelli).

dismisura la fattispecie di abuso dei mezzi di correzione tanto da potervi ricondurre ogni singola condotta violenta (sia in senso fisico che psicologico) laddove fosse cristallizzato un rapporto di superiorità gerarchica del soggetto attivo sulla vittima⁵³.

Di contro, tantissime condotte psicologiche rimanevano escluse dal reato in esame: chi avrebbe mai potuto condannare il genitore adultero per il trauma causato ai figli? Per tale ragione il delitto, forse, sarebbe stato più correttamente collocato nei delitti contro l'integrità personale. La questione, stante la perdurante vigenza del codice Rocco in epoca repubblicana, resta aperta, nonostante l'indubbia evoluzione giurisprudenziale oltre che, ovviamente, dello scenario sociologico di riferimento⁵⁴.

4. La nuova frontiera del maltrattamento dei minori: il fenomeno dell'abbandono.

La crescente attenzione, nella cultura giuridica tra Otto e Novecento, alla figura del minore ebbe ripercussioni anche nelle nascenti scienze criminologiche⁵⁵, in particolare a causa del crescente rilievo assunto dal fenomeno dell'abbandono, i cui nessi con la delinquenza criminale costituivano oggetto di importanti capisaldi della letteratura dell'epoca. Per citarne qualcuno, è il caso delle opere di Fanny Dalmazzo nel 1910⁵⁶ e dell'intervento di Rodolfo Laschi in occasione del sesto Congresso Penitenziario Internazionale di Bruxelles. Entrambi i giuristi propugnavano lo studio delle questioni concernenti l'infanzia abbandonata, a rischio o delinquente, mostrando così la percezione diffusasi sul nesso deterministico tra i diversi fenomeni.

«Si è compreso che è vano sperare una efficace lotta contro la criminalità, se non si tagliano alla radice le cause che l'alimentano [...] se la cura del male non si rivolge là dove ancora riesce possibile ed efficace»⁵⁷.

⁵³ Coppi, 1979, p. 150.

⁵⁴ Mortara, 1898, col. 103.

⁵⁵ Montesi, 2007, p. 87.

⁵⁶ Guarnieri, 2008, p. 202.

⁵⁷ Laschi, R., 1900, p. 593.

La protezione dei minorenni abbandonati si poneva quindi come lotta e prevenzione della delinquenza precoce. In un simile contesto il campo semantico del termine ‘abbandono’ subiva una dilatazione, come emergeva all’interno delle discussioni giuridiche. Ugo Conti, penalista che aveva mostrato particolare interesse circa i problemi criminologici dell’infanzia, delineava quali situazioni potessero essere ricondotte a quella di *minorenni abbandonati*⁵⁸. Diverse erano le classificazioni dei minorenni in base alle *forme di abbandono*. Una prima categoria era quella dei «minorenni *materialmente* abbandonati», la quale comprendeva orfani, esposti e derelitti; gli *orfani* erano considerati tali qualora privi di tutore o nei casi in cui il tutore non fosse idoneo a garantire sussistenza ed educazione; gli *esposti* erano i fanciulli non ricoverati negli ospizi; i *derelitti* quelli lasciati soli dai genitori a causa di degenza in ospedale o ricovero o carcere⁵⁹.

L’evoluzione subìta dal concetto di abbandono giungeva ad includere anche la nuova nozione di abbandono *morale*. Fenomeno percepito con apprensione poiché «il genitore vivo, noto, presente può pure essere causa di rovina fisica o morale alle proprie creature»⁶⁰. Unico il concetto, diversa la forma dell’abbandono⁶¹. Tale seconda categoria ricomprendeva i figli i cui genitori non assolvevano ai doveri di educazione ed istruzione, a causa di *indegnità* o *impotenza*. Erano definiti *indegni* i genitori o i tutori incorsi nella decadenza da patria potestà o dalla funzione tutoria. *Impotenti* quando invece non erano in grado di mantenere o educare i minori a causa di gravi malattie, estrema povertà o altri impedimenti riconosciuti dall’autorità competente⁶².

In *Sociologia criminale* lo stesso Enrico Ferri individuava nell’infanzia abbandonata la «sorgente e il semenzaio» della criminalità, entrambi originati dalla prima industrializzazione e dalle iniziali insofferenze verso i segni dello sfruttamento della classe proletaria⁶³.

⁵⁸ Conti, 1896, p. 889.

⁵⁹ Conti, 1912, pp. 737-738.

⁶⁰ Conti, 1912, p. 739.

⁶¹ Conti, 1912, p. 742.

⁶² Conti, 1912, p. 740.

⁶³ Ferri, 1900, p. 447.

Scipio Sighele evidenziava che «il massimo contingente dell'esercito dei giovani delinquenti» veniva fornito dai fanciulli abbandonati. Il sociologo interpretava – concordemente con gli studi della dottrina – la delinquenza e l'abbandono dei minori come sintomo del dissolvimento della famiglia e del deterioramento del senso di disciplina e di responsabilità nei rapporti familiari.

Al ruolo della società si sommava quello – fondamentale – dei genitori. Da una prospettiva estremamente critica, Sighele evidenziava che

«il padre e la madre sono *per legge* irresponsabili di aver messo al mondo un bambino: essi hanno diritto di respingere da sé la loro creatura come cosa spregevole fin dal primo giorno della sua esistenza. Gli articoli 376 e 189 del Codice Civile autorizzano questa eccezione di irresponsabilità, ne fanno anzi una regola assoluta per la maggior libertà degli uomini e per la maggiore tranquillità delle famiglie»⁶⁴.

Fu sulla base di simili considerazioni che il codice Zanardelli introdusse al titolo IX, capo V, una disciplina relativa «all'abbandono di fanciulli e di altre persone incapaci di provvedere a sé stesse ovvero in pericolo». Sulla scia della codificazione toscana del 1853, il delitto in esame venne collocato tra i reati contro l'integrità fisica e non, come accadeva in altri codici tra cui quello sardo, nel novero dei delitti contro l'ordine delle famiglie. La scelta, per lo più condivisa dalla dottrina⁶⁵, poneva l'accento sulla persona offesa dal reato, considerando dunque il minore come fulcro della tutela apprestata. Il codice Rocco avrebbe ribadito l'esattezza della collocazione del delitto, riformulato nel testo dell'art. 591. Entrambi i codici penali del Regno d'Italia (1889 e 1930) si orientavano verso una visione più moderna del delitto di abbandono, discostandosi sempre più dall'ipotesi di *esposizione di infanti* per la quale era già cristallizzata la tutela in campo criminale: tale circostanza è rilevabile dall'innalzamento dell'età minima individuata per il soggetto passivo nei 12 anni del codice Zanardelli e nei 14 anni del codice Rocco. Quest'ultimo abrogò inoltre l'ipotesi, presente nella codificazione del 1889, di 'delitto d'onore': secondo l'art. 388 del codice del 1890, la pe-

⁶⁴ Sighele, 1911, p. 32.

⁶⁵ Crivellari, 1896, p. 1047; Manzini, 1926, p. 186; Cevolotto, 1913, p. 368. Majno, 1894, pp. 187-193.

na prevista per l'abbandono era diminuita da un sesto ad un terzo qualora il delitto fosse stato commesso per salvaguardare il proprio onore o quello della madre o della discendente del minore.

La dolorosa piaga della speculazione sull'infanzia da parte dei genitori toccava altresì le ipotesi di cessione a scopo di lucro dei figli minori di anni 18 a saltimbanchi, circensi e simili. Tali condotte non furono introdotte nelle codificazioni penali italiane in quanto trattate da leggi speciali: la l. 21 dicembre 1873, n. 1733, infatti, sanzionava con la pena della reclusione il semplice affido di minore a chiunque svolgesse professioni girovaghe. La preoccupazione circa la possibilità che i minori fossero addirittura fatti emigrare all'estero spinse il legislatore a comminare, nel 1901, il divieto di rilasciare a tali soggetti passaporti o documenti di espatrio. L'emanazione delle leggi del 1873 e del 1901 non rispondeva, però, alla rilevanza sociale del fenomeno della tratta dei minori bensì assolveva il compito di prevenire le spese e il discredito causati dagli arresti ed eventuali espatri dei minori emigrati⁶⁶. Il delitto in esame continuava ad essere sanzionato dall'art. 13 del testo unico delle leggi sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti (13 novembre 1919 n. 2205), legge che si occupò di ridisciplinare ed accorpare l'intera materia migratoria.

Il riconoscimento del binomio 'diritti dei minori – doveri dei genitori' travolgeva in tutte le sue sfaccettature secolari incrostazioni penalistiche, attribuendo allo Stato un ruolo preponderante nell'istituzione e nella gestione di luoghi di assistenza e/o beneficenza dove «proteggere i piccoli paria della vita». La pubblica amministrazione si faceva dunque carico non solo dell'accertamento delle azioni commesse nei confronti dei minori ma altresì del compito riparatorio per conto della società, la quale si era anch'essa resa colpevole del primo delitto contro l'infanzia⁶⁷.

BIBLIOGRAFIA:

Atti Parlamentari, *Camera dei Deputati*, Legislatura XVI – 2^a sessione – Discussioni, *Tornata di martedì 5 giugno 1888*.

⁶⁶ Significativi, a riguardo, risultano essere i censimenti particolarmente frequenti in quegli anni: questi venivano adoperati per lo più come strumenti di controllo di polizia che come mere statistiche. Cfr. Freda, 2017, pp. 16-18.

⁶⁷ Sighele, 1911, p. 32.

Calogero, C., 1895, *Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in "Completo trattato teorico e pratico di Diritto penale secondo il Codice Unico del Regno d'Italia", Milano, L. Vallardi.

Carrara, F., 1868, *Programma del corso di diritto criminale: parte speciale*, vol. II, Lucca, Fratelli Cammelli.

Cavanna, A., 1994, *Onora il padre. Storia dell'art. 315 cod. civ. (ovvero il ritorno del flautista di Hamelin)*, in "Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni", I, Milano, Giuffrè, pp. 247-312.

Cevolotto, M., *Abbandono di persona incapace*, in "Giustizia penale", vol. 19, 1913, col. 366.

Cicu, A., 1940, *Il diritto di famiglia nello Stato fascista*, in «Jus», fasc. 3, pp. 373-397.

Conti, U., 1896, *Il Congresso Internazionale per l'Infanzia di Firenze*, in "Rivista della beneficenza pubblica delle istituzioni di previdenza e di igiene sociale", vol. 24, fasc. 11-12, pp. 881-891.

Conti, U., 1912, *Azione dello Stato nell'assistenza dei minorenni abbandonati. Forme e mezzi di tale assistenza (Relazione presentata al secondo Congresso nazionale della Società di patronato per i minorenni e i carcerati in Torino, 10-2 Ottobre 1912)*, in "Rivista della beneficenza pubblica e delle Istituzioni di igiene sociale", vol. 40, fasc. 11.

Coppi, F., 1979, *Maltrattamenti in famiglia*, Città di Castello, Tipografia Tappini.

Crivellari, G., 1886, *Dei reati contro la vita e l'integrità personale: trattato teorico-pratico sulla scorta della dottrina, del diritto positivo patrio e straniero, dei lavori preparatori sul nuovo codice penale e della giurisprudenza*, Torino, UTET.

Crivellari, G., 1896, *Il codice penale per il Regno d'Italia: approvato dal R.D. 30 giugno 1889, con effetto dal 1° gennaio 1890 (sulla scorta della dottrina, delle fonti, della legislazione comparata e della giurisprudenza)*, vol. VII, Torino, Unione tipografico-editrice.

Ferrarotti, T., 1861, *Commentario teorico-pratico del codice penale del nuovo Regno d'Italia colla comparazione dei codici penali di tutta la penisola italiana, del codice austriaco, del giure romano e del diritto penale francese*, Torino, tipografia nazionale di Gaetano Biancardi.

Ferri, E., 1900, *Sociologia criminale*, Torino, Fratelli Bocca.

Freda, D., *Governare i migranti. La legge sull'emigrazione del 1901 e la giurisprudenza del tribunale di Napoli*, Torino, Giappichelli.

Gabelli, A., 1859-1860, *Alcune idee di raffronto tra il Codice penale Albertino e il Codice penale austriaco*, in "Gazzetta dei Tribunali. Giornale universale di legislazione e giurisprudenza", serie II, anno I, Milano, Tip. Editore Giuseppe Redaelli.

Garlati, L., 2011, *Reati di cui i legislatori si occupano poco e gli scrittori pochissimo: l'abuso dei mezzi di correzione e i maltrattamenti in famiglia nel codice Ticinese*, in "Codice penale per il Cantone del Ticino (1873)", Verona, Cedam, pp. CLXXVII-CCXII.

Guarnieri, P., 2008, *Pericolosi e in pericolo. Alle origini del Tribunale dei minori in Italia*, in "Contemporanea", XI, 2, 2008, pp. 195-219.

Guidi, G., 1903-1907, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in "Il Digesto italiano", vol. XV, parte prima, Milano – Roma – Napoli, Unione tip. Editrice torinese, pp. 280-308.

Laschi, R., 1900, *La protezione dei minorenni al Congresso Penitenziario di Bruxelles. Agosto 1900*, in "Rivista della beneficenza pubblica e delle Istituzioni di igiene sociale", vol. 28, fasc. 10.

Longo, M., 1911, *Commento al Codice penale italiano*, Torino, Fratelli Bocca editori.

Lopez, F., 1891, *Il codice penale e l'infanzia torturata*, in "Foro penale", vol. I, parte 1.

Majno, L., 1894, *Commento al codice penale italiano*, voll. I-II, Torino, UTET.

Manzini, V., 1926, *Trattato di diritto penale italiano*, VII, Torino, UTET.

Massari, E., 1929, *Le origini e la elaborazione della Riforma penale fascista*, in "La vita italiana", anno XVII, vol. XXXIV, Napoli, Società Editrice il Mezzogiorno, pp. 1-7.

Mazza, M., 2010, *Maltrattamenti ed abuso dei mezzi di correzione*, in "Enciclopedia italiana Treccani", Roma, pp. 1-7.

Montesi, B., 2007, *Questo figlio a chi lo do?: minori, famiglie, istituzioni (1865-1914)*, Milano, Franco Angeli.

Mortara, A., 1898, *Abuso nei mezzi di correzione e maltrattamenti in famiglia*, Torino, UTET.

Mussolini, B., 1934, *La dottrina fascista*, in *Scritti e discorsi*, vol. VIII, *Dal 1932 al 1933*, Milano, Hoepli.

Pappagallo, S., 1897-1898, *Maltrattamenti in famiglia*, in "Supplemento a Rivista penale", VI, pp. 335 ss.

Passaniti, P., 2011, *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della "società coniugale"*, Milano, Giuffrè.

Pessina, E. - De Benedetti, C., 1902, *Udienza 1 dicembre 1902. Pres. Ff. Capaldo – Rel. Gui – P.M. Sansonetti, Ric. Pani e Tolu. Abuso dei mezzi di correzione – Elemento materiale: mancante – Reato: inesistente*, in "La Casazione Unica, periodico giuridico di Roma", vol. 14, Roma, Tipografia della Camera dei Deputati.

Pisapia, G.D., 1993, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in "Digesto delle discipline penalistiche", VII, Torino, UTET, pp. 518-528.

Polito, F., 2017, *Uno sguardo ai codici preunitari per reinterpretare la tutela penale dei minori* in "Rivista di Diritto e Storia Costituzionale del Risorgimento, n. 1, pp. 1-16.

Progetto del codice penale del Regno d'Italia. Lavori della commissione istituita con decreto del 18 maggio 1876 dal Ministro Guardasigilli Mancini, parte seconda, Processi verbali ed emendamenti relativi al libro secondo del progetto, novembre-dicembre 1877, Stamperia reale, Roma 1878.

Riberi, M., 2015, *Il contributo dei tribunali piemontesi alla codificazione penale napoleonica* in "Rivista di storia del diritto italiano", anno 88, n. 88.

Rocco, A., 1913, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale. Contributo delle teorie generali del reato e della pena*, Fratelli Bocca, Milano.

Sighele, S., 1911, *La crisi dell'infanzia e la delinquenza dei minorenni*, Firenze, La Rinascita del libro.

Solimano, S., 1998, *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799)*, Milano, Giuffrè.

Ungari, P., 1974, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975)*, Bologna, Il Mulino.